

MAPPATURA DEI RISCHI

1.	PRINCIPI GENERALI	3
2.	METODOLOGIA	4
3.	MAPPATURA DEI PROCESSI.....	5
4.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	7
5.	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	8
6.	MAPPATURA DEI REATI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E TRATTAMENTO	9
	Art. 314 c.p. “Peculato”	10
	Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell’errore altrui”	11
	Art. 316 bis c.p. “Malversazione a danno dello stato”	11
	Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”	12
	Art. 317 c.p. “Concussione”	13
	Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”	13
	Artt. 318-322 c.p. Fattispecie corruttive	14
	Art. 322 bis c.p. “Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri”	15
	Art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio”	17
	Artt. 325-326 c.p. Fattispecie in materia di invenzioni, scoperte e segreti	17
	Art. 328 c.p. “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”	18
	Art. 331 c.p. “Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità”	19
	Artt. 334-335 c.p. Fattispecie in materia di cose sottoposte a sequestro.....	19
	Art. 334 c.p. – “Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa”	19
	Art. 335 c.p. – “Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.”	20
	Art. 640 comma 2° numero 1 c.p. “Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico e dell’Unione Europea”	20
	Art. 640 bis c.p. “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”	21
	Art. 640 ter c.p. “Frode informatica”	22
7.	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEI PROCESSI A RISCHIO E DELLE MISURE DI TRATTAMENTO (riesame 2020)	23

1. PRINCIPI GENERALI

Il presente documento, che costituisce allegato e parte integrante del Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (nel seguito **“Piano”**), si pone l’obiettivo di promuovere l’integrità dei comportamenti e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi all’interno di Acea Pinerolese Energia S.r.l. (APE).

A tal fine il documento, muovendo dall’analisi della realtà aziendale, individua misure organizzative concrete e sostenibili, nella prospettiva di impedire la costituzione di un ambiente favorevole alla corruzione.

Ciò con la precisazione che gli eventi corruttivi che si mira a prevenire hanno un’accezione più ampia rispetto alle fattispecie penali tipiche degli artt. 318 e ss., c.p., comprendendo l’intera gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’attività causato dall’ingerenza impropria di interessi privati nell’attività stessa (l. 6 novembre 2012, n. 190), e quindi la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici (art. 98, co. 2, Cost.).

2. METODOLOGIA

L'approccio metodologico adottato per individuare e gestire il rischio corruttivo all'interno della società prevede le seguenti fasi:

A) Mappatura dei processi

- esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale tramite l'acquisizione della documentazione di riferimento (organigramma, visura, deleghe, procure, mansionari, regolamenti, procedure di cui al Sistema di Gestione Integrato, disposizioni operative, etc.);
- esame e studio delle attività svolte da uffici e sedi e delle procedure in uso per la conduzione delle stesse, a mezzo *audit* presso l'azienda;
- conseguente mappatura dei processi organizzativi aziendali;

B) Valutazione del rischio

- individuazione dei processi a rischio di verificazione di fenomeni di corruzione, in relazione al contesto, alle funzioni e alle attività della società;
- valutazione del rischio per ciascun processo;

C) Trattamento del rischio

- verifica dei regolamenti, delle circolari e in generale delle procedure già in uso, nonché previsione se necessario di ulteriori misure di prevenzione.

D) Monitoraggio e aggiornamento dei processi a rischio e delle misure di trattamento

- monitoraggio sulla diffusione e sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate;
- aggiornamento della mappatura e valutazione del rischio corruttivo.

3. MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi consiste nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi aziendali, con il fine di identificare quelli che risultino potenzialmente esposti a rischi corruttivi. La mappatura ha carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

APE è società partecipata da numerosi Comuni del Pinerolese e svolge in via principale le seguenti attività: vendita di gas metano, nei confronti di utenze civili, *small business* e industriali; servizi di energia, nei confronti di condomini e grandi utenze centralizzate in gestione calore; vendita di energia elettrica, nei confronti di utenze civili e *small business*.

La mappatura dei processi organizzativi aziendali ha permesso l'individuazione dei seguenti processi a possibile rischio di verifica di fenomeni corruttivi:

- I. Acquisizione e gestione del personale;
- II. Progressione di carriera;
- III. Gestione degli acquisti (ivi compreso la gestione dei rapporti con i consulenti);
- IV. Richieste di sovvenzioni;
- V. Gestione dei flussi finanziari (entrate, spese, patrimonio);
- VI. Erogazione del servizio;
- VII. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- VIII. Gestione dei rapporti con le PP.AA.;
- IX. Incarichi e nomine;
- X. Affari legali e contenzioso.

I processi individuati possono venire riuniti nei seguenti raggruppamenti omogenei, costituenti aree di rischio generale:

- A) Acquisizione e progressione del personale;
- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- D) Gestione del servizio;
- E) Affari legali, contenzioso e verifiche di legittimità in generale.

Vale ricordare che la società, in relazione alla propria attività, ha ottenuto le seguenti certificazioni: certificato ISO 9001, in tema di *standard* produttivi e di soddisfazione del cliente; certificato ISO 50001, in tema di prestazione energetica, ivi compresi l'efficienza energetica, il consumo e l'uso dell'energia; certificato UNI SEI 11352.

La società ha demandato ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (API) lo svolgimento alcuni servizi, a mezzo di uno specifico contratto di *service*, e segnatamente: servizi amministrativi, servizi di controllo di gestione, servizi generali, servizi di reperibilità, servizio legale, servizi di gestione appalti, servizi di gestione acquisti, servizi di gestione del personale, servizi informatici, servizio ai clienti, servizi di gestione sicurezza e ambiente, assistenza alle certificazioni ISO ed equivalenti, servizi analisi di laboratorio, servizi elettrici, servizi di progettazione e assistenza alla direzione lavori.

Alcuni servizi sono svolti in maniera continuativa, altri su specifica richiesta.

La presente mappatura dei rischi è stata condotta tenendo conto anche delle attività e dei processi riconducibili alle risorse di API che svolgono la propria attività a favore di APE in virtù di tali contratti.

Al fine di consentire un efficace controllo sui rapporti di *service* e favorire l'omogeneità e la confrontabilità delle procedure, il sistema di prevenzione della corruzione adottato da APE è speculare rispetto a quello di API.

API, nello svolgimento dei servizi in favore di APE, sono tenute a rispettare le proprie procedure di prevenzione della corruzione, unitamente agli eventuali ulteriori presidi previsti nel sistema di APE.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è stata svolta con riguardo a ciascun processo organizzativo aziendale mappato e identificato come potenzialmente esposto al rischio corruttivo, e declinata nelle seguenti fasi:

- identificazione del rischio → ricerca, individuazione e descrizione dei rischi all'interno dei singoli processi;
- analisi del rischio → stima del livello di esposizione al rischio dei singoli processi, in termini di probabilità che il rischio si verifichi e di conseguenze prodotte ("impatto");
- ponderazione del rischio → valutazione dei rischi in base alle loro caratteristiche, al fine di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione ad essi e definire le priorità e le urgenze di trattamento.

In sede di prima stesura del presente documento l'analisi e la ponderazione del rischio sono state condotte assumendo l'approccio quantitativo suggerito dal PNA 2013, Allegato 5.

In particolare, il **livello di esposizione a rischio** è stato rappresentato da un valore numerico dato dalla moltiplicazione della media aritmetica del valore della probabilità di verifica del rischio e del valore dell'impatto del rischio (rischio inerente = probabilità complessiva*impatto complessivo).

I valori ottenuti sono stati classificati come segue:

- rischio inerente ≥ 1 e ≤ 8 → basso
- rischio inerente > 8 e ≤ 16 → medio
- rischio inerente > 16 e ≤ 25 → alto.

Altresì, alla **valutazione del rischio nella prospettiva del trattamento** è stato attribuito un valore numerico, calcolato ponderando il valore del rischio inerente con il valore dell'efficacia dei controlli in essere (rischio residuo = rischio inerente*efficacia dei controlli).

I valori così ottenuti sono stati classificati secondo i seguenti criteri:

- rischio residuo ≥ 1 e ≤ 40 → basso
- rischio residuo > 40 e ≤ 80 → medio
- rischio residuo > 80 e ≤ 125 → alto.

Come richiesto dall'ANAC nel PNA 2019 si procederà alla rielaborazione graduale con applicazione dell'approccio metodologico di tipo qualitativo.

5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio ha ad oggetto la determinazione delle misure idonee a prevenire la verifica di fenomeni corruttivi, basata sui dati emersi in sede di valutazione del rischio.

Si distinguono misure generali e misure specifiche. Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera organizzazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati.

Nel presente documento sono raccolte le **misure specifiche** adottate dalla società.

Tra di esse vengono in rilievo innanzitutto talune procedure del MOG 231.

Le indicate procedure del MOG 231, cioè quelle che costituiscono non soltanto protocolli di prevenzione dei reati tipici *ex d.lgs. n. 231 del 2001, cit.*, ma altresì strumenti idonei a prevenire i fenomeni corruttivi, sono le seguenti:

- Procedura 1 “Gestione dei rapporti con l’OdV”;
- Procedura 2 “Gestione dei flussi finanziari”;
- Procedura 3 “Gestione degli acquisti”;
- Procedura 7 “Anticorruzione e gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i privati”;
- Procedura 8 “Gestione della salute e sicurezza sul lavoro”;
- Procedura 10 “Gestione dei rapporti consulenziali”;
- Procedura 12 “Gestione delle attività commerciali ed industriali”;
- Procedura 13 “Gestione dei rapporti di *service*”;
- Procedura 14 “Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane”.

Si tratta in tutti i casi di procedure ad uso di più processi aziendali, per la cui descrizione si rinvia al MOG 231.

Altre misure ad uso di più processi aziendali concernono la tracciabilità dei processi e la segregazione delle funzioni, con cui si intende che, da una parte, occorre tenere traccia degli elementi dei processi in maniera da consentire il controllo anche a posteriori delle azioni svolte, e che, dall'altra, nell'esecuzione dei processi occorre attenersi, ove possibile e con particolare riguardo ai procedimenti complessi, alla distinzione delle funzioni tra coloro che assumono la decisione, coloro che materialmente le danno corso e coloro che sono deputati al controllo.

Ulteriori strumenti sono individuati con riferimento a ciascun processo nel prosieguo di trattazione.

6. MAPPATURA DEI REATI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E TRATTAMENTO

Vengono di seguito analizzate le fattispecie di reato rilevanti nell'ottica della prevenzione della corruzione all'interno della società.

Va precisato che la maggior parte delle ipotesi di reato richiamate nella l. n. 190 del 2012, cit., riveste la natura di reato proprio, cioè integrato soltanto ove il soggetto agente ricopra la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le definizioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio sono contenute negli artt. 357 e 358, c.p., secondo una formulazione che attualmente individua le figure in considerazione del carattere oggettivo dell'attività svolta (mentre la precedente formulazione teneva conto altresì della qualifica soggettiva ricoperta dagli interessati nell'ambito della Pubblica Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 357, c.p., è **pubblico ufficiale** il soggetto che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria e amministrativa. La funzione amministrativa si riconosce perché è disciplinata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ed è caratterizzata dal consistere nelle attività di formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione o nel suo svolgersi attraverso poteri autoritativi o certificativi.

Le pubbliche funzioni possono essere esercitate anche attraverso enti di diritto privato, ancorché sostanzialmente in proprietà pubblica. In tali casi, l'ente rimane disciplinato da una normativa di diritto pubblico e persegue finalità pubbliche, anche se con strumenti privati. Al contempo, lo stesso ente può esercitare sia funzioni pubbliche che compiti privati.

Si tratta pertanto di verificare se la singola specifica attività oggetto di interesse sia disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, a prescindere dalla forma giuridica dell'ente per cui il soggetto agisce e della sua costituzione.

Una volta individuata la pubblica funzione, le attività deliberative sono facilmente individuabili. Vale precisare che rientrano nella definizione tutte le attività che concorrano alla formazione e manifestazione della volontà dell'ente, seppure destinata a produrre effetti solo interni al procedimento, e non solo le attività che abbiano rilevanza esterna.

Infine, per poteri autoritativi si intendono le attività che siano esplicazione di un potere pubblico nei confronti di un soggetto che si trovi su un piano non paritetico; per poteri certificativi le attività di documentazione a cui l'ordinamento riconosca efficacia probatoria.

La categoria dell'**incaricato di un pubblico servizio** è individuata dall'art. 358, c.p., in maniera residuale rispetto a quella del pubblico ufficiale. Riveste tale qualifica chi presta un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima; in altri termini, l'incaricato di un pubblico servizio non partecipa alla formazione e manifestazione della volontà dell'ente, e non ha poteri autoritativi o certificativi. Per altro verso, deve esercitare effettivamente una pubblica funzione e non semplici mansioni d'ordine o un'opera di natura meramente materiale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio nella società il personale impegnato nella gestione dei servizi di vendita di gas metano ed energia elettrica, nonché nella gestione dei servizi energia nei confronti dei condomini e delle grandi utenze

centralizzate.

In base al ruolo svolto nel caso concreto, i soggetti con ruoli apicali in società di diritto privato la cui attività sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Attesa la natura giuridica della società e le attività che svolge, assumono rilevanza le fattispecie che contemplano quale soggetto attivo l'incaricato di pubblico servizio in relazione ai processi di volta in volta individuati nel prosieguo.

Art. 314 c.p. "Peculato"

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una norma a più fattispecie: il primo comma punisce la condotta di peculato semplice, il secondo quella di "peculato d'uso". In entrambi i casi, si tratta di reati a soggettività propria, i quali possono essere commessi solo da coloro che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

Più in particolare, il primo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che si appropria di danaro o altre cose mobili altrui di cui ha la disponibilità a causa della funzione svolta, esercitando su questi i poteri tipici del proprietario.

Il secondo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio finalizzata allo scopo di fare un uso solo momentaneo della cosa per poi restituirla al termine dell'uso stesso.

PROCESSI A RISCHIO

In tutti i casi in cui si faccia uso di beni o denaro appartenenti alla società, nella libera disponibilità dell'utilizzatore (es. computer, telefoni, cartoleria, *telepass*, carta carburante), esiste il rischio di commissione del reato di peculato. Tuttavia, la stessa giurisprudenza soccorre nel delimitare l'area del penalmente rilevante valorizzando il principio di offensività: solo l'appropriazione di danaro o altre utilità che vada a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma (art. 97 Cost.) può assurgere al rango di illecito penalmente sanzionabile (non così, ad esempio, nel caso di beni di modesto valore economico). Di tale dato occorre necessariamente tenere conto in sede di valutazione del rischio, bilanciando l'elevato numero di potenziali soggetti attivi con la probabilità che la condotta risulti penalmente rilevante.

Si pensi ad esempio al caso di una risorsa che si appropri del danaro o dei beni della società di cui abbia la disponibilità per ragioni di servizio.

I processi maggiormente a rischio riguardano:

- la gestione dei contanti;
- i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno (nel caso in cui avvengano mediante anticipo di

- denaro);
- la gestione degli incassi e dei pagamenti (fatturazione, gestione degli incassi, acquisti);
 - la gestione dei beni a disposizione (es. cellulare, *computer*, altra strumentazione).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell’errore altrui”

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una fattispecie a soggettività propria in cui, a differenza del reato di cui all’art. 314 c.p.:
a) l’esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all’interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica; *b)* non è richiesto il requisito del preesistente possesso.

La condotta consiste nell’ottenere, senza averne diritto, denaro o altre utilità per sé o per altri, profittando di una preesistente falsa rappresentazione del terzo.

PROCESSI A RISCHIO

La fattispecie è di scarsa applicazione: si contano, infatti, pochi e risalenti arresti giurisprudenziali.

In ogni caso, il reato potrebbe essere commesso da tutte le risorse che hanno la disponibilità di denaro o altre utilità riferibili alla società (es. vetture, computer, telefoni aziendali) sempre avendo a mente le considerazioni svolte in punto lesione del principio di offensività.

A titolo di esempio, può commettere il reato il dipendente che, accortosi dell’errore nella disposizione, trattiene il rimborso spese per una trasferta mai effettuata.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

Art. 316 bis c.p. “Malversazione a danno dello stato”

FATTISPECIE

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente

pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato che chiunque può commettere, purché non appartenente alla P.A., e consiste nella distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle previste finalità di pubblico interesse. Taluni autori hanno interpretato l'inciso "estraneo alla Pubblica Amministrazione", nel senso di ritenere soggetto attivo del reato chiunque purché diverso dalla specifica P.A. che eroga il conferimento pubblico.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio vanno identificati nella richiesta di sovvenzioni, contributi o altre erogazioni e nella gestione dei flussi finanziari.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di un reato che chiunque può commettere e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), tramite la mendacità o l'omissione delle informazioni necessarie per conseguirle.

PROCESSI A RISCHIO

Il processo a maggior rischio riguarda l'iter di richiesta e di ottenimento di contributi e finanziamenti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

Art. 317 c.p. “Concussione”

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e consiste nel costringere taluno a dare o a promettere allo stesso o ad un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

PROCESSI A RISCHIO

Trattandosi di fattispecie propria, in cui il soggetto agente deve ricoprire necessariamente la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, i processi maggiormente a rischio vanno identificati nei seguenti:

- gestione dei flussi finanziari (entrate, spese, patrimonio);
- gestione del servizio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di fattispecie frutto dello “spacchettamento” dell'ipotesi di concussione operata dalla l. n. 190 del 2012, cit.

Sebbene la condotta presenti tratti in comune con la fattispecie di concussione (art. 317 c.p.), si evidenziano alcune differenze: a) la modalità esecutiva della condotta viene individuata nella induzione a dare o promettere indebitamente; b) la punibilità è estesa anche al soggetto che dà o promette utilità.

PROCESSI A RISCHIO

Attesa l'estensione della punibilità anche al soggetto che dà o promette utilità, la fattispecie risulta realizzabile sia nel caso in cui le risorse della società siano coinvolte quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sia allorché siano coinvolte quale soggetto che dà o promette il denaro o altra utilità.

I processi maggiormente a rischio vanno pertanto identificati nei seguenti:

- gestione dei flussi finanziari (entrate, spese, patrimonio);
- gestione degli acquisti (ivi compresa la gestione dei rapporti con i consulenti);
- selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;
- gestione dei rapporti con le PP.AA.;
- gestione del servizio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

Artt. 318-322 c.p. Fattispecie corruttive

FATTISPECIE

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Le pene stabilite al primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di fattispecie caratterizzate dalla stipula di un accordo criminoso avente ad oggetto il mercanteggiamento delle pubbliche funzioni dietro corrispettivo (denaro o altra utilità).

PROCESSI A RISCHIO

Il reato potrebbe essere commesso all'interno della società qualora le risorse rivestano la qualifica normativamente richiesta ovvero di soggetto corruttore.

I processi maggiormente a rischio vanno identificati nei seguenti:

- gestione dei flussi finanziari (entrate, spese, patrimonio);
- gestione degli acquisti (ivi compresa la gestione dei rapporti con i consulenti);
- affari legali e contenzioso;
- gestione delle sponsorizzazioni;
- gestione dei rapporti con le P.A.;
- selezione, assunzione e gestione delle risorse umane.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

Art. 322 bis c.p. “Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee

e di stati esteri”

FATTISPECIE

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

CONDOTTA TIPICA

La norma estende la punibilità dei comportamenti di cui agli articoli sinora analizzati ai casi in cui la figura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

All'interno della società nessuna risorsa riveste tali qualifiche soggettive, sicché il reato è astrattamente configurabile solo dal lato attivo, ovverosia solo nel caso in cui le risorse rivestano il ruolo di corruttore di uno di tali soggetti.

Un esempio potrebbe essere quello del funzionario di una commissione dell'Unione Europea che venga corrotto da un dipendente della società al fine di lucrare agevolazioni.

PROCESSI A RISCHIO

Attesi i rinvii espliciti, si richiamano le considerazioni già svolte con riguardo ai titoli di reato richiamati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

Art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di un reato a soggettività ristretta, che cioè può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio; è inoltre a condotta vincolata, nel senso che occorre che il soggetto agisca violando norme di legge o di regolamento, oppure omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti; deve essere sorretto dal dolo intenzionale di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero di arrecare ad altri un danno ingiusto.

PROCESSI A RISCHIO

Trattandosi di reato proprio, in cui il soggetto agente deve ricoprire necessariamente la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, i processi maggiormente a rischio vanno identificati nei seguenti:

- gestione del servizio;
- selezione, assunzione e gestione delle risorse umane.

Artt. 325-326 c.p. Fattispecie in materia di invenzioni, scoperte e segreti

FATTISPECIE

Art. 325 c.p. “Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio”

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Art. 326 c.p. “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio”

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

CONDOTTA TIPICA

Entrambe le fattispecie sono a soggettività ristretta, essendo integrate solo ove commesse da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La condotta punita dall'art. 325 c.p. consiste nell'impiego a profitto proprio o altrui di invenzioni, scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, da cui si tragga un vantaggio diverso da quello che si otterrebbe con la rivelazione a pagamento dell'invenzione o della scoperta. Si tratta di una fattispecie che non ha mai trovato riscontro nella prassi (o, quantomeno, non risultano pronunce edite).

La fattispecie di cui all'art. 326 c.p. punisce quattro figure criminose: a) due di rivelazione di segreti, che si differenziano per il diverso elemento soggettivo, cioè dolo nell'ipotesi di cui al primo comma, colpa in quella di cui al secondo; b) due di utilizzazione dei segreti, che si differenziano a seconda del fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dal soggetto attivo.

PROCESSI A RISCHIO

All'interno della società non risultano processi a rischio di commissione del reato di cui si tratta.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

Art. 328 c.p. "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione"

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una norma a più fattispecie in cui: a) al primo comma viene sanzionata la condotta di indebito rifiuto di compiere atti di ufficio qualificati, il cui svolgimento risulta strumentale al soddisfacimento di preminenti ragioni di interesse pubblico espressamente tipizzate dalla legge (ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità); b) al secondo comma viene sanzionata la condotta di omesso compimento di un atto o di omessa risposta, laddove sussiste un obbligo in tal senso, a fronte della diffida ad adempiere presentata dal privato.

PROCESSI A RISCHIO

Atteso il richiamo operato dalla norma alle ragioni di sicurezza pubblica e ordine pubblico, si configura il seguente processo a rischio:

- gestione del servizio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

Art. 331 c.p. “Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità”

FATTISPECIE

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

CONDOTTA TIPICA

È un reato che punisce la condotta alternativa di interruzione ovvero di sospensione di un servizio pubblico essenziale. La nozione di servizio pubblico essenziale è stata elaborata dalla Corte Costituzionale intendendo come tale quel servizio di cui la collettività non può fare a meno senza subire un pregiudizio apprezzabile (Corte Cost., 17 marzo 1969, n. 31). Indispensabile al fine dell'integrazione del reato è l'esistenza di un'organizzazione imprenditoriale.

PROCESSI A RISCHIO

Allo stato si ritiene di poter individuare quale processo a rischio l'erogazione del servizio di gestione calore e vendita di gas metano ed energia elettrica. Vale precisare che l'interruzione del servizio viene invero materialmente eseguita dal distributore, su indicazione però di APE (ad oggetto l'utenza interessata e le sue caratteristiche, es. “utenza sensibile”).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

Artt. 334-335 c.p. Fattispecie in materia di cose sottoposte a sequestro

FATTISPECIE

Art. 334 c.p. – “Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa”

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al

solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 c.p. – “Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.”

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

CONDOTTA TIPICA

Presupposti operativi di entrambe le fattispecie sono: *a)* la presenza di un vincolo di indisponibilità impresso su un bene nel corso di un procedimento penale ovvero dall'autorità amministrative e *b)* la qualifica soggettiva di custode in capo all'autore del reato.

L'art. 334 c.p. punisce la condotta del custode che sottrae (attività in seguito alla quale il bene fuoriesce dalla sfera giuridica delineata dal procedimento cautelare), sopprime (occulta), distrugge (elimina fisicamente), disperde (attività che produce, quale effetto finale, la vanificazione del vincolo impresso dalla misura cautelare), o deteriora (riduzione delle funzionalità essenziali del bene oggetto di sequestro) la cosa sottoposta a vincolo di indisponibilità con l'intenzione di avvantaggiare il proprietario della stessa.

L'art. 335 c.p. punisce le condotte previste dal precedente articolo, ad eccezione del deterioramento, commesse a titolo di colpa.

PROCESSI A RISCHIO

Le fattispecie non appaiono realizzabili all'interno della società atteso che ad oggi nessuna risorsa risulta essere stata nominata custode di beni nel corso di un procedimento penale ovvero con provvedimento dell'autorità amministrativa.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

Art. 640 comma 2° numero 1 c.p. “Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico e dell’Unione Europea”

FATTISPECIE

Chiunque, con artifizî o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

3) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

CONDOTTA TIPICA

È un reato che chiunque può commettere e consiste nell'indurre in errore, mediante artifici o raggiri, le competenti autorità pubbliche in modo da determinare le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l'agente ingannatore.

Ad esempio, un dipendente della società cede a terzi il proprio *badge*, così attestando falsamente la propria presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, percependo la conseguente retribuzione.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio sono i seguenti:

- gestione dei flussi finanziari (entrate, spese, patrimonio);
- rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici;
- gestione del servizio;
- selezione, assunzione e gestione delle risorse umane.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

Art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

FATTISPECIE

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

CONDOTTA TIPICA

È un reato che chiunque può commettere e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), reso possibile dall'induzione in errore dell'ente pubblico per mezzo di artifici o raggiri.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio riguardano:

- richieste di sovvenzioni;
- gestione dei flussi finanziari (entrate, spese, patrimonio);
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

Art. 640 ter c.p. “Frode informatica”

FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

CONDOTTA TIPICA

È un reato che chiunque può commettere e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto (con altrui danno) procurato intervenendo su dati o programmi di un sistema informatico o telematico o alterandone il funzionamento.

PROCESSI A RISCHIO

I processi maggiormente a rischio riguardano:

- gestione dei flussi finanziari (entrate, spese, patrimonio),
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici,

mediante l'utilizzo del sistema informatico.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Basso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Basso

7. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEI PROCESSI A RISCHIO E DELLE MISURE DI TRATTAMENTO (riesame 2020)

L'individuazione e la gestione del rischio corruttivo rappresentano per loro natura un processo che richiede costante aggiornamento.

All'atto della prima elaborazione, il sistema di gestione del rischio corruttivo è stato costruito prendendo a riferimento innanzitutto le fattispecie di reato rilevanti nell'ottica della prevenzione della corruzione e della garanzia del buon funzionamento della società.

Nella sede dell'ultima revisione, grazie all'esperienza acquisita nel precedente periodo di applicazione del sistema, e in ragione del monitoraggio attuato sulla diffusione e sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate, è stato svolto un approfondimento ulteriore.

Segnatamente: *i)* sono state individuate, per area aziendale ed entro i processi a rischio, le singole attività più delicate; *ii)* per ciascuna, sono state dettagliate le procedure generali e specifiche esistenti a tutela dalla corruzione; *iii)* ove apparso opportuno, sono stati programmati l'aggiornamento e l'implementazione delle procedure medesime.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alle procedure di gestione dei contratti pubblici, di interesse comune alle diverse aree aziendali.

Si riportano la rappresentazione dell'organigramma della società e dei macro-processi e, a seguire, la **mappatura dei rischi per aree aziendali e per servizi affidati in *service* ad API.**

ORGANIGRAMMA

Amministratore Unico

ATTIVITA' OPERATIVE

MACRO-PROCESSI

ATTIVITA' AFFIDATE CON CONTRATTO DI SERVICE AD API:

Servizi di gestione del personale

Servizi informatici

Servizi generali

Servizi amministrativi

Servizio di controllo di gestione

Servizio legale

Servizio di gestione acquisti / appalti

Servizio di gestione sicurezza e ambiente - Assistenza alle certificazioni ISO ed equivalenti

Servizi elettrici

Direzione dei servizi

Servizio approvvigionamenti e vendita

Back office

Gestione servizi energia

MACRO-PROCESSI	PROCESSI	ATTIVITA'	PROCEDURE IN ATTO	AGGIORNAMENTI / IMPLEMENTAZIONI IN PROGRAMMA
Amministratore Unico	Gestione ordinaria della società - Legale rappresentanza	Accettazione incarichi	Statuto - Regolamento sulla verifica delle condizioni d'accesso e svolgimento degli incarichi di amministratore e dirigente - Codice Etico	
		Adozione bilancio - Approvazione procedure di acquisto	Statuto - Procedura 3 MOG 231 - Codice etico - Controllo collegio sindacale e società di revisione	
		Attività quale datore di lavoro ex d.lgs 81/2008	Codice etico - Controllo congiunto di più uffici e RSPP - SGQ	
		Attività in qualità di gestore ambientale (obblighi normativi in materia ambientale ed energetica)	Codice etico - Operazioni svolte congiuntamente da più uffici - SGQ	
		Svolgimento delle pratiche relative a imposte dirette e indirette, tasse, contributi	Codice etico - Operazioni svolte congiuntamente da più uffici - Procedura 2 MOG 231	
		Trattamento dati personali	Normativa, anche interna, in materia di privacy - <i>Audit</i> periodici DPO - Codice etico	
		Attività in materia urbanistica e vincolistica	Operazioni svolte congiuntamente da più uffici - Codice etico	
		Operazioni bancarie e finanziarie e rapporti con gli enti - Riscossioni e quietanze - Operazioni assicurative - Operazioni relative a controversie giudiziali, stragiudiziali e arbitrali - Attività inerenti contratti gestionali - Attività relative ai contratti di lavoro e gestione del personale - Designazione procuratori generali e speciali	Codice etico - Procedura 2 MOG 231 - Valutazione congiunta e controllo incrociato con altri uffici - Controllo collegio sindacale e società di revisione	

	Gestione straordinaria della società - Legale rappresentanza	Operazioni straordinarie	Codice etico - Controllo soci - Controllo congiunto più uffici - Controllo collegio sindacale e società di revisione	
Servizi di gestione del personale	Personale	Trattamento dati personali	Contratto di <i>service</i> - Normativa, anche interna, in materia di <i>privacy</i> - <i>Audit</i> interni per verificare corretta applicazione disposizioni aziendali	Predisposizione Regolamento sugli incarichi <i>extra</i> istituzionali dei dipendenti della società
		Ricerca e selezione del personale	Contratto di <i>service</i> - Regolamento Selezioni e Procedura Personale P.O.04 - <i>Audit</i> interni per verificare corretta applicazione disposizioni aziendali	
		Tirocini	Contratto di <i>service</i> - Regolamento selezioni e Procedura Personale P.O.04	
		Sviluppo del personale	Contratto di <i>service</i> - Procedura Personale P.O.04	
		Formazione	Contratto di <i>service</i> - Procedura Personale P.O.04	
		Gestione presenze	Contratto di <i>service</i> - Disposizioni di legge - Regolamento gestione presenze assenze aziendali - Controlli periodici società di revisione	
		Adempimenti previdenziali	Contratto di <i>service</i> - Disposizioni di legge - Controlli periodici società di revisione	
		Gestione buste paga	Contratto di <i>service</i> - Disposizioni di legge - Controlli periodici società di revisione	
		Rimborsi spese	Contratto di <i>service</i> - Disposizioni di legge ed applicazione accordi II livello in materia - Controlli periodici società di revisione	
		Sorveglianza sanitaria	Contratto di <i>service</i> - Disposizioni di legge (l. 300/70, d.lgs. 81/08) - Verifiche medico competente e eventuali soggetti esterni (es. ARPA)	
		Provvedimenti disciplinari	Contratto di <i>service</i> - Procedura Personale P.O.04 e disposizioni CCNL di settore e l. 300/70 - Verifica Sindacati (es. impugnazioni)	
		Pubblicazioni in materia di trasparenza	Contratto di <i>service</i> - Intervento di più soggetti in estrazione e trasmissione dati da pubblicare	
Servizi informatici	Sistemi informatici	Definizione fabbisogni di approvvigionamento di <i>hardware/software</i> , sistemi e servizi a seguito di analisi di capacità di sistemi/servizi	Contratto di <i>service</i> - Codice etico - Controllo congiunto più soggetti - Misure sicurezza informatica	

		Definizione modifiche architetture / infrastrutturali - Introduzione di nuove tecnologie		
Servizi generali - Servizi di reperibilità	Gestione cassa aziendale	Gestione pagamenti e spese minute	Contratto di <i>service</i> - Procedura interna per gestione casse economiche - Regolamento interno per gestione fondo economico - Codice etico	
	Presidio aziendale	Attività di vigilanza, accoglienza e portierato	Contratto di <i>service</i> - Codice Etico - Normativa, anche interna, in materia di <i>privacy</i>	
	Protocollo aziendale	Gestione corrispondenza in arrivo e in partenza - Registrazione documenti di gara in arrivo - Ricezione notifiche e atti giudiziari	Contratto di <i>service</i> - Codice etico - Normativa, anche interna, in materia di <i>privacy</i> - Procedure interne posta aziendale -	Aggiornamento procedura interna posta aziendale
Servizi amministrativi	Contabilità generale e bilancio	Tenuta contabilità, redazione bilanci e relazioni - Gestione flussi finanziari - Rapporti con istituti finanziari - Gestione pagamenti - Gestione operazioni societarie - Recupero crediti	Contratto di <i>service</i> - Verifiche contabili trimestrali società di revisione e annuali per certificazione bilancio - Accessibilità di più dipendenti ai dati di c/c (sistema “multiattore”) - Rapporti con istituti di credito, gestione crediti e pagamenti condivisi tra personale impiegatizio e dirigente dopo collaudo tecnico - Rapporti con fiscalista per adempimenti fiscali intrattenuti da più dipendenti (secondo inerenza) e supervisionati da dirigente	
	Controllo di gestione	Monitoraggio investimenti e ricavi/costi esercizio	Contratto di <i>service</i> - Verifica coerenza dei dati basati su stime con responsabile controllo di gestione - Utilizzo programma gestionale di tipo integrato - <i>Report</i> relazionati/condivisi tra Resp. Area Amministrativa (in <i>service</i>)/Amministratore Unico/Responsabili Aree Operative	
Servizio legale	Legale	Gestione del precontenzioso	Contratto di <i>service</i> - Valutazione congiunta e controllo incrociato tra ufficio, responsabili di servizio interessati e Amministratore Unico - Codice etico - Relazioni periodiche a OdV, collegio sindacale e società di revisione - Per transazioni, relazione su opportunità e congruità del legale incaricato di assistenza in giudizio e trasmissione a OdV e RTPC	

		Assistenza tecnico-giuridica a organo gestorio - Supporto consulenziale interno in materia giuridica per aspetti legali collegati a attività aziendali - Supporto consulenziale e corretta gestione normativa affari societari - Supporto consulenziale interno in materia di tutela dei dati personali - Supporto consulenziale interno su normative di settore	Contratto di <i>service</i> - Valutazione congiunta e controllo incrociato tra ufficio e responsabili di servizio interessati - Sottoscrizione di contratti da parte di soggetti muniti di rappresentanza e potere di spesa (distinti da chi li predispone) - Codice etico	
Servizio di gestione acquisti e appalti	Approvvigionamenti /_Appalti	Definizione e gestione dei fabbisogni - Gestione acquisti (RA/Ordini)	Contratto di <i>service</i> - Procedura P05.1 "Approvvigionamenti e magazzino" - Codice etico - Procedura 3 MOG 231	
Sistemi gestione qualità, ambiente, sicurezza - Assistenza certificazioni ISO ed equivalenti	Sistemi di gestione	Adeguamento del sistema di gestione a variazioni normative esterne/normative aziendali e/o organizzazione aziendale	Contratto di <i>service</i> - Manuale integrato, sez. 2 e sez. 3 - Procedura 1 MOG 231	
		Intercettazione NC di sistema in <i>audit</i> interni	Contratto di <i>service</i> - Manuale integrato, sez. 6 - Qualificazione <i>auditor</i> - PO.06.2 "Gestione incidenti, non conformità e azioni correttive"	
		Trattamento non conformità sistema o altri rilievi	Contratto di <i>service</i> - Manuale integrato, sez. 6 - PO.06.2 "Gestione incidenti, non conformità e azioni correttive" - IT.06.11 "Gestione programma rilievi" - <i>Software</i> "Gestione rilievi" - Procedura 1 MOG 231	
		Comunicazione requisiti di sistema applicabili ad aree aziendali	Contratto di <i>service</i> - Manuale Integrato, sez. 2 - Procedura 1 MOG 231 - Procedura 12 MOG 231	
		Rischi generali di servizio	Contratto di <i>service</i> - Codice etico - Procedura 7 MOG 231	

	Sicurezza prevenzione e protezione	Valutazione rischi sicurezza sul lavoro - Individuazione del rischio	Contratto di <i>service</i> - Verbalizzazione degli incontri - Riunioni periodiche tra dirigenti, RLS, MC - Procedura 8 MOG 231 - Flussi informativi tra OdV e soggetti del SPP - <i>Audit</i> e certificazione ISO 45001 - Manuale integrato, sez. 6 - Sopralluogo MC e verbale - Codice etico	
		Gestione pratiche e segnalazioni relative a dipendenti	Contratto di <i>service</i> - Procedura 8 MOG 231 - Circolari aziendali su sicurezza e procedure operative specifiche - Supervisione a più livelli gerarchici delle pratiche - Flussi informativi tra OdV e soggetti del SPP - Codice etico	
Servizio Clienti		Gestione del credito utenza - Gestione reclami e <i>back office</i> commerciale - Gestione utenza	Contratto di <i>service</i> - Regolamenti e carte del servizio - Delibere Autorità di regolazione - Diffusione nuove procedure e documentazione in uso operative tramite attività informativa/formativa del personale - Controllo di più attori (altri settori aziendali/responsabili, aziende esterne) anche a mezzo <i>audit</i> - Rendicontazione e comunicazione dati, invio documentazione ad Autorità competenti, pubblicazione dati - Adesione a procedure previste dalle Autorità competenti a tutela del consumatore - <i>Report</i> trimestrali Anticorruzione	
Direzione dei servizi	Gestione operativa		Codice etico – Gestione congiunta più uffici – Controllo collegio sindacale	
Servizio approvvigionamenti e vendita	Approvvigionamento	Acquisiti energia	Gestione congiunta più uffici - Codice Etico - <i>Audit</i> società revisione – Controllo collegio sindacale	
	Consulenza	Attività di consulenza	Gestione congiunta più uffici - Codice Etico	
	Vendita		Gestione congiunta più uffici - Codice Etico - Deliberazioni ARERA	
<i>Back office</i>	Fatturazione	Gestione fatturazione utenza	Gestione congiunta più uffici - Codice Etico - Deliberazioni ARERA	

Gestione servizi energia	Servizio gestione energia		Gestione congiunta più uffici - Codice Etico - Sistemi di qualità	
-----------------------------	------------------------------	--	--	--